

NELLA PA È NULLO LO SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIE SENZA LA MOBILITÀ VOLONTARIA

SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE LAVORO, N. 12559 DEL 2 FEBBRAIO 2017

Dino Della Giustina, *Componente Direzione Nazionale Anaa Assomed*

Circa la prevalenza della mobilità volontaria rispetto allo scorrimento delle graduatorie vigenti la giurisprudenza non è sempre stata unanime (il Consiglio di Stato, sezione V, sentenza n. 3677/2016 ha sostenuto la priorità della mobilità rispetto all'utilizzo delle graduatorie, mentre il Consiglio di Stato, sezione III, sentenza n. 5230/2016, ha sostenuto l'opposto).

E' giunta ora la sentenza n. 12559/2017 della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, che chiude definitivamente la questione, precisando che la mobilità volontaria rappresenta un obbligo per la pubblica amministrazione.

A tale conclusione la Corte di Cassazione è arrivata al termine del giudizio promosso da alcuni dipendenti pubblici che avevano adito in prima istanza il Tribunale per vedersi riconosciuto il diritto all'attribuzione economica di una posizione funzionale superiore a quella rivestita, mediante scorrimento di una graduatoria di merito formulata in esito ad un concorso interno.

Avendo il Tribunale rigettato la domanda gli interessati si sono rivolti alla Corte di Appello che, confermando la sentenza di rigetto del Tribunale, ha ritenuto corretto l'operato della Pubblica amministrazione che ha ricoperto le posizioni funzionali rivendicate dai predetti mediante trasferimento di altri dipendenti della pubblica amministrazione a seguito di mobilità interna, dando quindi prevalenza a tale modalità di copertura delle vacanze d'organico rispetto all'utilizzo della graduatoria di merito del concorso.

La Corte di Cassazione ha precisato che la scelta tra copertura di posti vacanti tramite mobilità del personale ovvero scorrimento di graduatoria efficace poteva ritenersi rimessa al potere discrezionale della pubblica amministrazione fino all'emanazione della legge n. 246/2005; in questa legge sono contenute infatti disposizioni che obbligano le pubbliche amministrazioni ad avviare prioritariamente la mobilità di personale proveniente da altra amministrazione, per cui non sussiste un diritto soggettivo dei ricorrenti alla copertura di posti vacanti tramite scorrimento di graduatoria in via prioritaria rispetto al trasferimento di personale mediante mobilità intercompartimentale.

La Corte di Cassazione ha inoltre evidenziato che con la mobilità non vi è un vero e proprio aggravio di spesa per la pubblica amministrazione globalmente considerata, in quanto, pur variando l'amministrazione di appartenenza, il numero complessivo dei soggetti impiegati rimane lo stesso, trattandosi di strumento di gestione funzionale all'organizzazione complessiva della pubblica amministrazione.

Tale situazione non può che generare un quadro di assoluto favore per il passaggio di personale tra amministrazioni rispetto all'assunzione di nuovo personale, che non può non riverberarsi anche sul rapporto tra ricerca di personale mediante mobilità volontaria e scorrimento di graduatorie, con conseguente priorità alla mobilità volontaria (la legge 246/2005 prevede una espressa nullità delle procedure di reclutamento di nuovo personale se non si provvede prioritariamente ad avviare la mobilità di personale proveniente da altra amministrazione, procedura quest'ultima quindi che costituisce un vero e proprio obbligo per l'amministrazione procedente).